



## **Il vettore aereo è tenuto a indennizzare i passeggeri anche in caso di annullamento del volo per problemi tecnici imprevisti**

*Tuttavia, dinanzi a problemi tecnici che risultino, in particolare, da vizi nascosti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei voli oppure da atti di sabotaggio o terrorismo, il vettore aereo può essere sollevato dall'obbligo d'indennizzo*

In caso di annullamento di un volo, il vettore aereo è tenuto, ai sensi del diritto dell'Unione<sup>1</sup>, a fornire ai passeggeri assistenza e compensazione pecuniaria (da EUR 250 a EUR 600, in funzione della distanza). Nessuna compensazione è, tuttavia, dovuta se il vettore è in grado di provare che l'annullamento sia imputabile a circostanze eccezionali, che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso.

La signora van der Lans disponeva di una prenotazione di un biglietto aereo per un volo operato dalla KLM da Quito (Ecuador) con destinazione Amsterdam (Paesi Bassi). L'aereo è atterrato ad Amsterdam con un ritardo di 29 ore. Secondo la KLM, il ritardo era dovuto a circostanze eccezionali, ovvero a una concomitanza di problemi: due pezzi erano difettosi, segnatamente la pompa del carburante e l'unità idromeccanica. Tali pezzi, che non erano disponibili in loco, avrebbero dovuto essere trasportati in aereo da Amsterdam per essere poi montati nell'apparecchio di cui trattasi. La KLM ha fatto altresì presente che i pezzi difettosi non avevano superato la loro durata media e che il fabbricante non aveva fornito alcuna indicazione specifica nel senso che avrebbero potuto verificarsi guasti dopo un certo periodo di utilizzo.

La signora van der Lans ha adito il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam), che ha deciso di deferire questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Esso domanda, in sostanza, se un problema tecnico che sia sorto improvvisamente, non sia imputabile a carenze di manutenzione e neppure sia emerso nel corso di un regolare controllo rientri nella nozione di «circostanze eccezionali», esonerando dunque il vettore dal proprio obbligo d'indennizzo.

Con la sentenza odierna, la Corte ricorda anzitutto come, secondo la sua giurisprudenza, i problemi tecnici possano rientrare fra le circostanze eccezionali. Nondimeno, le circostanze che si accompagnano all'insorgere di tali problemi possono essere qualificate «eccezionali» unicamente se sono collegate a un evento che non sia inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfugga, per natura o per origine, all'effettivo controllo di quest'ultimo<sup>2</sup>. Tale sarebbe il caso, secondo la Corte, in cui il costruttore degli apparecchi che costituiscono la flotta del vettore aereo, o una competente autorità rivelasse che tali apparecchi, già in servizio, presentano un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli. Così si sarebbe altresì in presenza di danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o di terrorismo.

Tuttavia, nell'esercizio della loro attività, i vettori aerei devono regolarmente far fronte a problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento degli aeromobili. Così, i problemi tecnici emersi

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

<sup>2</sup> V. sentenza della Corte del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann (causa [C-549/07](#)), comunicato stampa n. CP n° [100/08](#).

in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire di per sé «circostanze eccezionali».

La Corte rileva poi che un guasto provocato dalla prematura difettosità di alcuni pezzi di un aeromobile costituisce certamente un evento inaspettato. Siffatto guasto rimane, però, intrinsecamente legato al sistema assai complesso di funzionamento dell'apparecchio, che il vettore aereo gestisce in condizioni, in particolare meteorologiche, spesso difficili, o addirittura estreme, fermo restando, inoltre, che nessun pezzo di un aeromobile è inalterabile.

Pertanto, nell'ambito dell'attività di un vettore aereo, tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell'attività e il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti. D'altro lato, la prevenzione di un guasto del genere o la relativa riparazione, inclusa la sostituzione di un pezzo prematuramente difettoso, non sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo in questione, dato che spetta a quest'ultimo garantire la manutenzione e il buon funzionamento degli aeromobili che gestisce per le sue attività economiche.

Di conseguenza, un problema tecnico come quello di cui trattasi non può rientrare nella nozione di «circostanze eccezionali».

Al riguardo la Corte rammenta pure che l'assolvimento degli obblighi di diritto europeo non pregiudica il diritto del vettore interessato di chiedere un risarcimento a chiunque abbia cagionato il ritardo, e per l'appunto al fabbricante dei pezzi difettosi.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*